

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO
SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI, PERSONE CON DISABILITA' E DI INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE ATTRAVERSO BUONI DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 2007

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie prot. n. 011408/4.3 di data 5 ottobre 2022 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso;

E

2. Ente _____, codice fiscale e part. Iva n. _____ con sede legale in _____ – via _____ n. _____, rappresentata per la firma del presente atto da _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante della'Ente;

PREMESSO CHE:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali eroghino gli interventi socio assistenziali di propria competenza anche mediante “*l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di servizio*”. Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione;
- l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante “*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*”, di seguito Regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere

l'accreditamento per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007, quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali;

- con deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, (di seguito Catalogo), ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione;
- ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b 5), della l.p. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11/3/2022 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo; il punto 3 dell'allegato D "Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati" (di seguito Linee Guida) della deliberazione della Giunta Provinciale n.174 del 7 febbraio 2020 prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, tramite buoni di servizio, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui il beneficiario può scegliere.
- il punto 3. "Procedura di scelta dei soggetti: formazione dell'elenco dei prestatori" delle sopra menzionate Linee Guida stabilisce che l'ente affidante competente, rispetto ai criteri di qualità definiti nell'ambito del processo di accreditamento provinciale, "potrà introdurre ulteriori elementi caratterizzanti il servizio/intervento (criteri specifici di svolgimento del servizio) sulla base delle esigenze legate alla specificità del territorio di riferimento", come ad esempio "radicamento territoriale utilizzo delle risorse sociali della comunità di riferimento al fine di promuovere l'inclusione sociale degli utenti; la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi";
- il Presidente della Comunità con Decreto n. 25 del 15 novembre 2022 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento dei seguenti servizi: area "Età evolutiva e genitoriale" domiciliare di contesto "Intervento educativo domiciliare per minori" e "Spazio Neutro", area "Persone con disabilità" "Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità"*" prevede l'affidamento degli Interventi Educativi Domiciliari per minori, persone con disabilità nonché di Spazio Neutro attraverso il sistema dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della L.P. 13/2007, Tale scelta è stata confermata nell'ambito dello Schema

Pianificazione Affidamenti allegato parte integrante del decreto di approvazione dell'Avviso, sottorichiamato.

- con decreto del Presidente della Comunità n. 30 di data 24.11.2022 sono stati approvati tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio citato e è stata indetta l'apertura dei termini di iscrizione agli elenchi aperti di soggetti gestori accreditati per la realizzazione di Interventi Educativi Domiciliari per minori, persone con disabilità nonché di Spazio Neutro.
- la presente Convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità delle Giudicarie di seguito "Comunità", e _____ di seguito "Soggetto gestore" in relazione alla gestione tramite buoni di servizio nella modalità tariffaria, dei seguenti interventi:

- _____

2. Il Soggetto gestore risulta validamente iscritto nel/i seguente/i elenco/i:

_____ a decorrere dal _____

3. La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso prot. n. _____ di data _____ allegato 1 del decreto del Presidente n. _____ di data _____ ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per le varie aree ed aggregazioni funzionali corrispondenti all'elenco di iscrizione nonché alla documentazione e disciplina esistente in merito al LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale) "Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I."

4. Lo strumento dell'accreditamento aperto con importi tariffari viene applicato dalla Comunità in via sperimentale, in quanto al termine del primo anno verrà effettuata una valutazione circa la fattibilità dello stesso, anche attraverso momenti di confronto periodici con la Provincia Autonoma di Trento, le Comunità adottanti la medesima modalità di affidamento e gli Soggetti erogatori del servizio, nonché le persone beneficiarie.

Art. 2 - Destinatari e finalità dei servizi

Rientrano nella presente Convenzione le seguenti tipologie di intervento identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con delibera della Giunta provinciale n. 173/2020:

2.1- Intervento educativo domiciliare per minori – classificazione da Catalogo 1.20

L'intervento educativo domiciliare per minori è volto a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitori o delle figure parentali di riferimento. Le finalità dell'intervento sono la crescita e il benessere del minore all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali e la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno del/dei minore/i e dei genitori. L'intervento può integrarsi con altri servizi (soprattutto nel caso di Intervento educativo domiciliare per minori metodologia P.I.P.P.I.) e si svolge prevalentemente presso il domicilio, e/o presso altre sedi dislocate sul territorio significative per l'inserimento del minore nel contesto di vita. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma, l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento.

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato.

Destinatari dell'intervento sono minori e/o nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale della Comunità, in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio, nel sostegno evolutivo, nell'inclusione nel territorio e nel supporto all'abitare. E' possibile che alcune attività siano svolte contemporaneamente a beneficio di più di un minore/nucleo. In tal caso si applicano le maggiorazioni nella Tabella 1 dell'art. 13 dell'Avviso.

Attraverso i buoni di servizio per interventi educativi domiciliari per minori secondo l'approccio P.I.P.P.I., regolati attraverso specifico elenco aperto, sono finanziati sia interventi educativi domiciliari a favore dei minori e del proprio nucleo familiare, sia la gestione di gruppi genitori e bambini, nonché la partecipazione dell'educatore alle equipe multidisciplinari ivi previste.

2.2 Spazio Neutro – classificazione da catalogo 1.21

Lo Spazio Neutro consiste nell'incontro, in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, del minore con i propri familiari alla presenza di un educatore. Il servizio si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. Le finalità perseguite sono: osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari; mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori; sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare la propria capacità genitoriale; favorire il ricostruirsi del senso di

responsabilità genitoriale; facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare.

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato.

Destinatari dell'intervento sono nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale della Comunità con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori.

2.3 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità – classificazione da Catalogo 4.20

L'intervento educativo domiciliare per persone con disabilità è volto a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità della persona con disabilità e del nucleo familiare nei diversi momenti della vita. L'intervento è finalizzato a potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione della vita quotidiana (cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.). Svolge una funzione preventiva e di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il potenziamento di reti di prossimità, e promuove un miglioramento della qualità della vita tramite il consolidamento delle competenze di vita autonoma, in un contesto di inclusione sociale. L'intervento può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio e/o presso altre sedi dislocate sul territorio. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento.

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale

Destinatari dell'intervento sono persone con disabilità residenti nell'ambito territoriale della Comunità, in condizioni di fragilità personali, relazionali o sociali; persone in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti che necessitano di un sostegno all'abitare e un supporto alla gestione delle attività quotidiane. L'intervento può essere previsto anche a beneficio di più persone con disabilità. In tal caso si applicano le maggiorazioni nella Tabella 1 dell'art. 12 dell'Avviso.

Art. 3 - Interventi realizzati nell'ambito delle misure finanziate dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

1. Si evidenzia che gli Interventi potranno rientrare nelle misure di finanziamento del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) e pertanto potrà essere richiesta in tal senso la documentazione specifica per la rendicontazione puntuale delle spese ascrivibili a tale finanziamento.

2. Nel caso in cui gli interventi attivati ricadano in tali linee di finanziamento, il Soggetto gestore è tenuto a indicare in tutti i relativi documenti amministrativi e contabili il seguente codice CUP, secondo quanto comunicato da parte della Comunità: C44H22000450006 - PIPPI

Art. 4 - Luogo di svolgimento dei servizi e sede intervento Spazio Neutro

1. Il luogo prioritario di svolgimento degli interventi è il territorio della Comunità e più precisamente nei 25 comuni della Comunità. Possono essere richiesti interventi anche presso i territori di altre Comunità/Comuni (es. per trasferimento temporaneo del domicilio del beneficiario): in tal caso è riconosciuta la maggiorazione per luoghi decentrati individuata nella *Tabella 1* dell'art. 11 della presente convenzione.

2. In via eccezionale potrà essere valutata e prevista l'erogazione degli interventi anche al di fuori del territorio provinciale.

3. Qualora vi sia la necessità di erogare gli interventi a favore di beneficiari residenti in uno dei Comuni di competenza territoriale della Comunità delle Giudicarie, ma dimoranti temporaneamente sul territorio in un'altra Comunità di Valle/dei Comuni di Trento e Rovereto e non vi sia negli Elenchi della Comunità delle Giudicarie nessun soggetto disponibile ad erogare gli interventi presso il luogo di effettiva dimora del beneficiario, sarà possibile per la Comunità delle Giudicarie avvalersi dei Soggetti gestori dell'Ente territorialmente competente, alle tariffe e con le condizioni disposte da tale Ente.

4. La sede per la realizzazione degli interventi di Spazio Neutro può essere messa a disposizione dalla Comunità o dal Soggetto gestore. La disponibilità o meno di una sede per la realizzazione degli interventi di Spazio Neutro deve essere indicata nella domanda di iscrizione allegato 1.2 dell'Avviso.

Art. 5 - Obblighi della Comunità

1. La Comunità provvede ad attuare le necessarie verifiche in ordine alla persistenza dei requisiti per l'accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive.

2. La Comunità si obbliga ad aggiornare periodicamente l'elenco dei Soggetti gestori che hanno ottenuto l'accreditamento ed a pubblicarne gli esiti sul proprio sito istituzionale.

3. La Comunità si obbliga a comunicare al Soggetto gestore, con la massima tempestività, sia l'attivazione, sia l'eventuale cessazione dell'erogazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

4. Mediante accordo tra le Parti, tramite scambio di corrispondenza, saranno definite nel dettaglio:

- le modalità di affidamento degli utenti da parte del Servizio sociale competente;
- le tariffe dovute al Soggetto gestore;
- le modalità e le tempistiche di pagamento delle tariffe.

5. La sottoscrizione della convenzione non assicura al Soggetto gestore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi, come sopra descritto.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore si impegna a:

- accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco e di erogare le prestazioni agli utenti che ne facciano richiesta alle condizioni previste nella presente Convenzione e nell'Avviso;
- collaborare con il Servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale elaborato a favore del beneficiario dell'intervento;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali/socio-educative poste in essere dai propri operatori;
- mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
- accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa, che s'intendono integralmente recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- mantenere i requisiti richiesti per operare in regime di accreditamento e per conto della Comunità; questo comprende anche l'obbligo a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che la Comunità apporterà ai documenti che verranno pubblicati dalla Comunità stessa, secondo le modalità indicate dalla presente Convenzione e la disponibilità ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto di recesso previsto dalla presente Convenzione;
- comunicare alla Comunità ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione nell'Elenco/negli Elenchi o, se non dovesse essere più in grado di soddisfare i requisiti di accreditamento;
- informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi beneficiario che richieda l'esecuzione di attività accreditate, consentendogli di prendere visione della Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nella documentazione;
- rispettare il Codice di comportamento della Comunità;
- informare tempestivamente i beneficiari coinvolti, in merito a sospensioni, riduzioni o revoche dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità, del proprio accreditamento provinciale e relative conseguenze;
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, al fine di facilitare le relative verifiche;

2. Il Soggetto gestore dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata alla Comunità, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare la Comunità da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti della Comunità a causa dell'attività posta in essere dal Soggetto gestore stesso in virtù della presente Convenzione.

3. Il Soggetto gestore si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa per la reputazione della Comunità o tale da portare discredito per le attività di accreditamento.

Art. 7 - Coperture assicurative e sicurezza

1. Il Soggetto gestore solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1.

2. Il Soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. A tale scopo il Soggetto gestore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

3. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona.

4. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Soggetto gestore durante l'esecuzione degli interventi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nelle tariffe corrisposte.

5. È obbligo del Soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..

6. Il Soggetto gestore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Personale

1. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. Il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria ed integrativo provinciale.

3. A decorrere dalla stipula della presente convenzione, con riferimento al personale destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e all'attività di coordinamento di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

4. Il Soggetto gestore assicura:

- la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata di norma da professionisti esterni al Soggetto gestore;
- un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

5. Il Coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
- l'organizzazione degli incontri dell'equipe educativa;
- la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- la costante verifica della qualità del servizio;
- il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio socio assistenziale e gli altri servizi coinvolti;
- la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio socio assistenziale.

Art. 9 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2023 o dalla data di sottoscrizione se successiva e fino al 31 dicembre 2027, salvo rivalutazione del proprio interesse pubblico, al termine del quale la Comunità si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo Avviso pubblico.

2. La Convenzione perderà definitivamente efficacia con il provvedimento che determina la cessazione dell'accreditamento o dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità.
3. Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del Soggetto gestore, la Comunità provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, ammetterà il Soggetto gestore all'Elenco/agli Elenchi della Comunità con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione. Tuttavia se la variazione comporta la modifica del soggetto giuridico del Soggetto gestore (es. cambio di Codice Fiscale e/o Partita IVA) o in caso di trasferimento della titolarità dell'accreditamento, il Soggetto gestore dovrà sottoscrivere una nuova Convenzione di accreditamento, in sostituzione della presente.
4. La Comunità si riserva unilateralmente la facoltà di modificare in tutto o in parte il testo della presente Convenzione, in caso di intervenute modifiche di legge, modifiche procedurali o di requisiti per l'accreditamento provinciale, dandone idonea comunicazione al Soggetto gestore.
5. Il Soggetto gestore ha il diritto di rinunciare all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di intervenuta modifica, ferme restando le obbligazioni a suo carico di cui al punto inerente l'art. 16 della presente convenzione "Cause di risoluzione, recesso, nullità".

Art. 10 - Attivazione dell'intervento

1. L'accesso da parte del beneficiario agli interventi indicati nell'art. 1 avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione del beneficiario, della famiglia e della rete di soggetti formali ed informali coinvolti.
2. L'équipe che ha in carico la situazione definisce con la persona, i soggetti a vario titolo coinvolti, nonché il Soggetto gestore del servizio, il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), il quale contiene indicazioni riguardanti la durata dell'intervento, gli orari di esecuzione dello stesso, nonché il Soggetto gestore individuato.
3. La durata dell'intervento viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata periodicamente secondo la tempistica prevista nel Catalogo o secondo la specifica metodologia P.I.P.P.I., per ciascuno degli interventi in oggetto.
4. La scelta del Soggetto gestore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dal beneficiario (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per il beneficiario e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del Soggetto gestore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico del beneficiario, le disponibilità in quel dato momento del Soggetto gestore ecc.), nonché in base al

principio di rotazione dei Soggetti gestori iscritti negli elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui il beneficiario, al momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei Soggetti gestori iscritti.

5. Ove le prestazioni previste dal progetto individualizzato e le esigenze del beneficiario possano essere soddisfatte unicamente dall'offerta di un solo Soggetto gestore (ad esempio tenendo conto anche della prossimità territoriale al contesto di vita del beneficiario e della disponibilità in quel dato momento dei Soggetti gestori), l'indicazione al beneficiario – e di conseguenza la scelta di quest'ultimo – sarà univoca e diretta.

6. Se invece dovessero risultare idonei a quelle specifiche esigenze del beneficiario una pluralità di Soggetti gestori iscritti negli Elenchi della Comunità, l'Assistente sociale titolare della presa in carico dovrà indicarli tutti, eventualmente orientando il beneficiario o chi ne cura gli interessi, attraverso l'esplicitazione delle peculiarità delle prestazioni offerte dai diversi Soggetti gestori e di regola osservando un sistema di rotazione (per prestazioni analoghe) a garanzia della trasparenza e del principio di non discriminazione. In ogni caso è il beneficiario o chi ne cura gli interessi a scegliere il Soggetto gestore dall'Elenco specifico.

7. La Comunità definisce, per ogni singolo beneficiario in carico, le ore settimanali o mensili autorizzate, comunicando i dati al Soggetto gestore scelto.

8. Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale si chiede che il servizio venga attivato.

9. Le ore autorizzate verranno definite sulla base delle esigenze del beneficiario, con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità referente per il beneficiario e il Soggetto gestore.

10. Qualsiasi modifica al monte ore settimanale o mensile autorizzato deve essere preventivamente concordata con l'Assistente sociale incaricata, comunicato alla Comunità è, qualora comporti una maggiore spesa, subordinata ad un'autorizzazione scritta preventiva della stessa Comunità.

11. In caso di autorizzazioni mensili, il monte ore stabilito deve essere effettuato ogni singolo mese, senza compensazioni con i mesi precedenti o successivi, fatta salva specifica autorizzazione scritta da parte della Comunità. La distribuzione del monte ore nell'arco del mese deve seguire le indicazioni contenute nei singoli progetti individualizzati.

Art. 11 - Tariffe

1. Per buono di servizio in forma tariffaria, ai sensi dell'allegato D) della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 dd. 7/2/2020, si intende un'attribuzione indiretta di un sostegno economico agli utenti presi in carico dal Servizio socio assistenziale della Comunità per il pagamento di servizi. L'attribuzione è indiretta in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti per il pagamento

al Soggetto gestore. La scelta del Soggetto gestore tra gli iscritti negli elenchi è in capo al beneficiario con la mediazione dell'assistente sociale titolare della presa in carico.

2. I corrispettivi (importo orario) dovuti dalla Comunità al Soggetto gestore sono determinati in base al tariffario approvato dalla Comunità con decreto del Presidente n. _____ data _____, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 347 di data 11/03/2022, recante "Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali" ed a seguito di un confronto con le altre Comunità di Valle/Comuni di Trento e Rovereto, come riportato nella tabella seguente.

3. Le tariffe indicate ricomprendono ogni e qualsivoglia onere (costo del personale, coordinamento, supervisione/formazione, trasferimenti, rimborso chilometrico, incontri di verifica, ecc...), ad esclusione dell'IVA di legge, che va aggiunta, se e in quanto dovuta.

tabella 1

TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA ORARIA PER INTERVENTO PER NUCLEO FAMILIARE	TARIFFA ORARIA CON MAGGIORAZIONE PER INTERVENTI DI GRUPPO	
1.20 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	€ 29,93	2 componenti:	€ 32,92
		+10% (+ € 2,99)	
		3 componenti:	€ 37,41
		+ 25% (+€ 7,48)	
4.20 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA'	€ 29,93	4 componenti:	€ 41,90
		+40% (+€ 11,97)	
		2 componenti:	€ 32,92
		+10% (+ € 2,99)	
4.20 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA'	€ 29,93	3 componenti:	€ 37,41
		+ 25% (+€ 7,48)	
		4 componenti:	€ 41,90
		+40% (+€ 11,97)	
MAGGIORAZIONE LUOGHI DECENTRATI		€ 2,00	

TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA ORARIA CON SEDE A CARICO DELLA COMUNITA'	TARIFFA ORARIA CON SEDE A CARICO DEL GESTORE	TARIFFA ORARIA CON MAGGIORAZIONE LUOGHI DECENTRATI CON SEDE A CARICO DELLA COMUNITA'	TARIFFA ORARIA CON MAGGIORAZIONE LUOGHI DECENTRATI CON SEDE A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
-----------------------------	---	---	---	--

1.21 INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO	€ 39,27	€ 49,05	€ 42,08	€ 51,86
---	----------------	----------------	----------------	----------------

4. In riferimento agli interventi di interventi educativi domiciliari è prevista una maggiorazione pari ad € 2,00 in relazione ad interventi erogati in luoghi decentrati; tale maggiorazione sarà applicata qualora il tragitto che dovrà svolgere l'operatore per recarsi al domicilio del beneficiario sarà superiore ai 15 chilometri, partendo dalla sede di servizio o dal proprio domicilio. La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso in cui il servizio dovesse essere svolto temporaneamente in un ambito territoriale diverso da quello della Comunità.

5. Nel caso in cui gli Interventi di Educativa domiciliare debbano essere svolti per gruppi di utenti, alla tariffa oraria ordinaria si aggiunge una maggiorazione in termini percentuali direttamente proporzionale al numero dei componenti, fino ad un massimo di 4. Per gruppi composti da più di 4 componenti fino ad 8 si riconosce, oltre alla tariffa maggiorata considerando 4 componenti (€ 41,90) una tariffa oraria proporzionata in base al numero degli ulteriori componenti.

6. Le tariffe diverse da quella ordinaria, che possono prevedere delle riduzioni, si applicano:

- a) con il preavviso dell'assenza, da parte del beneficiario al Soggetto gestore, entro le ore 10.00 A.M. del giorno lavorativo precedente l'intervento programmato; in tal caso non verrà riconosciuta la tariffa oraria relativa al singolo intervento;
- b) in caso di improvvisa indisponibilità del beneficiario (emergenza/urgenza) e nel caso di preavviso dell'assenza, da parte del beneficiario al Soggetto gestore, dopo le ore 10.00 A.M. del giorno lavorativo precedente l'intervento programmato, verrà riconosciuta la tariffa oraria pari all'80% della tariffa oraria relativa al singolo intervento programmato;
- c) se l'Intervento educativo è nella modalità di gruppo, viene riconosciuta al Soggetto gestore l'intera tariffa anche in caso di assenza di uno o più beneficiari. Nel caso in cui invece siano assenti tutti i beneficiari, verrà riconosciuto quanto previsto nei precedenti commi a) e b).

7. L'ente gestore deve comunicare alla Comunità le assenze di cui al punto precedente.

8. I Soggetti gestori con natura giuridica pubblica determinano le tariffe secondo il proprio ordinamento.

9. Nell'ambito del periodo di efficacia degli elenchi le tariffe possono subire variazioni nei seguenti casi:

- a. nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;
- b. adeguamenti contrattuali;
- c. eventi straordinari

10. I nuovi importi delle tariffe vengono individuati con nuovo provvedimento e comunicati ai Soggetti gestori iscritti. Sono inoltre pubblicati sul sito web nella sezione dedicata ai presenti interventi. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

11. Il finanziamento provinciale sarà necessariamente propedeutico all'approvazione dell'eventuale aumento delle tariffe.

12. L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Comunità in riferimento a un numero minimo di utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica, qualora non venga richiesto il servizio offerto dal Soggetto gestore.

13. Gli effetti della Convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore dei beneficiari.

14. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento delle tariffe del servizio avverrà da parte della Comunità, in qualità di Ente surrogatorio del beneficiario, dietro presentazione, da parte del Soggetto gestore, di idonea fattura elettronica recante i codici CUP (se previsto) e CIG indicati nell'incipit della presente Convenzione e il codice univoco ufficio 8UXYFI.

15. Le entrate incassate dai Soggetti gestori del servizio in relazione a quanto previsto dalla presente Convenzione sono incompatibili con altre risorse pubbliche destinate a copertura delle medesime spese, al fine di evitare cumulo di benefici.

Art. 12 - Rendicontazione servizio erogato

1. Il Soggetto gestore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all'indirizzo mail del Servizio socio assistenziale serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it un prospetto riepilogativo delle ore di assenza e presenza per beneficiario.

Art. 13 - Modalità di pagamento

1. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al Soggetto gestore. In capo al beneficiario permane esclusivamente il diritto di scelta del Soggetto gestore per mezzo dell'intermediazione dell'assistente sociale di riferimento in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso.

2. Ricevuta pertanto regolare fattura che deve indicare per ogni singolo beneficiario la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

3. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio socio assistenziale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

4. Il Soggetto gestore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema di Interscambio) alla Comunità delle Giudicarie. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, numero e data determina di impegno, eventuale Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventuale Codice Unico del Progetto (CUP), che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.

5. La Comunità delle Giudicarie non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Art. 14 - Monitoraggio e modalità di svolgimento degli interventi

1. La Comunità e il Soggetto gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. In caso di variazioni del servizio collegate direttamente o indirettamente a situazioni di emergenza non prevedibili, si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

Articolo 15 - Disposizioni anticorruzione

1. Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2022 – 2024 (PTPCT)”, approvato con decreto del Commissario n. 39 di data 26 aprile 2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 4 dd. 20 gennaio 2015 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente - si applicano anche al Soggetto gestore obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

2. Il Soggetto gestore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 16 - Cause di risoluzione, recesso, nullità

1. La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

- a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;
- b) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;
- c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell'avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell'iscrizione negli elenchi aperti;
- d) mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento di questa Comunità, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente.

2. La risoluzione sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al Soggetto gestore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.

3. La risoluzione comporta anche la cancellazione del/gli elenco/chi istituiti da questa Comunità.

4. Il Soggetto gestore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

5. La Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto gestore iscritto all'Elenco aperto con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dall'Elenco con determinazione della Responsabile del Servizio socio assistenziale.

6. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il Soggetto gestore, di *“contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità delle Giudicarie Le fornisce le informazioni richieste dagli artt.13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'interessato e presso terzi).

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Sono trattati **dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali**: ordinari, profilo online, particolari, giudiziari, localizzazione e finanziari.

Titolare del trattamento è la Comunità delle Giudicarie con sede a Tione di Trento in Via Padre Gnesotti n. 2 (e-mail info@comunitadellegiudicarie.it, sito internet www.comunitadellegiudicarie.it).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento

I dati sono stati raccolti presso l'interessato (Lei medesimo) da parte della Comunità delle Giudicarie.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento) e, in particolare al fine di attuare gli interventi socio-assistenziali tesi al miglioramento della risposta al bisogno, all'aumento del benessere, l'autonomia personale e la pianificazione sociale, attività finalizzate all'esecuzione di un compito o una funzione di interesse pubblico.

Per massima chiarezza, si precisa che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità degli stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Designati al trattamento, appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

Il trattamento è eseguito mediante un processo decisionale automatizzato, sulla base dei criteri e parametri previsti dalla normativa e dai Regolamenti della Comunità delle Giudicarie.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, che per legge sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), potranno essere diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme: articoli 31 e 31bis della Legge Provinciale 23/1992 e s.m.

Trasferimento extra UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Diritti dell'interessato

Si potrà esercitare, nei confronti del Titolare e in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente si potrà:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

– di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 18 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità informa il Soggetto gestore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il Soggetto gestore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Articolo 19 - Elezione di domicilio

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza alla presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore accreditato

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

dott.ssa Michela Fioroni

Soggetto gestore _____.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.